

## **CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

---

### **DISEGNO DI LEGGE**

**N. 238/A**

presentato dalla Giunta regionale,  
su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, LAMPIS

il 4 gennaio 2021

Disciplina del provvedimento unico regionale in materia ambientale (PAUR), di cui all'articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche e integrazioni

\*\*\*\*\*

### **RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Il decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 104, in attuazione delle modifiche introdotte dalla direttiva 2014/52/UE alla direttiva 2011/92/UE, ha modificato il titolo III della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) recante la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

Di particolare rilievo sotto il profilo procedimentale, l'introduzione dell'articolo 27 bis in cui è stabilito che "Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti".

Con la recente legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", sono state introdotte norme di razionalizzazione con il fine di favorire l'accelerazione delle procedure di VIA. Per quanto attiene all'articolo 27 bis, le modifiche più significative riguardano la riduzione a 30 giorni dei tempi di pubblicità e deposito entro i quali il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la VIA, la riduzione a 90 giorni del termine di conclusione della Conferenza dei servizi.

Il provvedimento autorizzatorio unico che include, oltre alla VIA, la Valutazione di incidenza (VIncA), se necessaria e i titoli abilitativi rilasciati dalle amministrazioni in sede di conferenza, semplifica l'iter procedimentale in quanto la fase decisionale si svolge nell'ambito di una unica conferenza di servizi decisoria, in modalità sincrona ex articolo 14 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

L'operatività della disciplina di cui all'articolo 27 bis ha come presupposto la necessaria sottoposizione alla VIA del progetto da approvare, restando, pertanto, esclusi quegli interventi che, in base alle norme vigenti, non debbono essere oggetto di una preventiva valutazione di impatto ambientale.

La VIA ha, ex lege (comma 7 dell'articolo 27 bis), carattere di prevalenza rispetto agli altri titoli abilitativi e costituisce, se favorevole, il presupposto, per il successivo rilascio del provvedimento autorizzatorio unico.

Quanto alla individuazione dell'autorità competente, l'articolo 7 bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 la individua nella "pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome". Nello stesso articolo è stabilito, inoltre, che "La potestà normativa di cui al presente comma è esercitata in conformità alla legislazione europea e nel rispetto di quanto previsto nel presente decreto, fatto salvo il potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale [...]", fermo restando la inderogabilità dei "termini procedurali massimi di cui agli articoli 19 e 27 bis".

Con riguardo ai tempi per il recepimento dell'articolo 27 bis, il decreto legislativo n. 104 del 2017, ha previsto, al comma 4 dell'articolo 23, che le regioni e le province autonome provvedessero a disciplinare con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA entro il termine del 18 novembre 2017.

La Giunta regionale ha adottato, in data 27 settembre 2017, la deliberazione n. 45/24, con la quale è stata aggiornata la disciplina regionale transitoria in materia di valutazione d'impatto ambientale da applicare ai procedimenti di VIA, avviati successivamente alla data di adozione della deliberazione medesima e sino al 18 novembre 2017. Detta deliberazione si è limitata a recepire, quasi integralmente, il modulo procedimentale incardinato dal legislatore nazionale nell'ambito del "procedimento autorizzatorio unico regionale", riscrivendo la struttura dell'iter di valutazione di impatto ambientale in previsione di un successivo recepimento del PAUR, di cui al citato articolo 27 bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche e integrazioni.

In seguito, con la deliberazione n. 53/14 del 28 novembre 2017, la Giunta regionale ha prorogato il termine dell'efficacia temporale della deliberazione della Giunta regionale n. 45/24 dal 27 settembre 2017 sino alla data di approvazione, con propria deliberazione, di un nuovo modulo procedimentale ex articolo 27 bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e ha dato mandato alla Direzione generale della difesa dell'ambiente di predisporre il predetto modulo, raccordandosi con le altre direzioni generali coinvolte.

Non essendo stata data attuazione alle previsioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 53/14 del 2017 e persistendo la necessità di procedere con urgenza ad un riallineamento della normativa regionale con le disposizioni di cui all'articolo 27 bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche e integrazioni, la Direzione generale della difesa dell'ambiente ha provveduto a predisporre lo schema di disegno di legge concernente la "Disciplina del provvedimento unico regionale in materia ambientale", in cui si è tenuto conto:

- del sistema di competenze delineato con la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della

- Presidenza e degli Assessorati regionali), che all'articolo 14 individua quelle in capo all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente;
- dell'articolo 48 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), che al comma 1 attribuisce alla Regione tutte le funzioni amministrative in materia di valutazione di impatto ambientale non ritenute di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e non attribuite agli enti locali dalla medesima legge regionale;
  - dell'articolo 7 bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, sopra richiamato, così come modificato e integrato dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
  - della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi), che all'articolo 13 recante "Azioni ed obiettivi della semplificazione amministrativa", indica, tra gli obiettivi da conseguire, la riduzione delle fasi procedurali non necessarie, la riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, garantendo la simultaneità delle verifiche di competenza di uffici diversi coinvolti in unico procedimento amministrativo, con la sintesi delle medesime verifiche in sede di conferenza di servizi.

Considerata l'esperienza maturata dall'ufficio preposto allo svolgimento delle procedure ambientali, anche in un'ottica di maggiore razionalità ed economicità del procedimento, l'operatività del modulo procedimentale di cui all'articolo 27 bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 è stata circoscritta al solo campo ambientale, individuando l'autorità competente nell'ufficio già deputato allo svolgimento delle procedure ambientali. Il modulo proposto risulta funzionale agli interessi regionali e si prefigge, nel rigore della tutela dell'ambiente, di garantire maggiore efficacia, efficienza e celerità dell'azione amministrativa, razionalizzando le procedure, per addivenire al provvedimento finale denominato PAUR.

Lo strumento normativo prevede di richiedere al competente ufficio regionale che il provvedimento di VIA, comprensivo, se necessario, della VInCA ex articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e successive modifiche e integrazioni, sia rilasciato all'interno di un provvedimento unico (PAUR) comprensivo anche dei titoli abilitativi ambientali rilasciati dalle amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza decisoria, che il proponente ha indicato nell'istanza e nell'avviso al pubblico.

Le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale di cui al comma 2, lettera a) dell'allegato schema di disegno di legge, e contenute nel provvedimento unico, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29 octies, 29 decies e 29 quattuordecies del decreto legislativo n. 152 del 2006. Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi in materia ambientale di cui al medesimo comma 2, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

In ordine all'opportunità e alle motivazioni del proposto schema di disegno di legge, si provvede a fornire di seguito una descrizione del testo normativo, che si compone di cinque articoli:

L'articolo 1, strutturato in 11 commi, contiene la disciplina del provvedimento unico regionale in materia ambientale (PAUR).

- 1) Il primo comma prevede che nel caso di procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale, il relativo provvedimento, comprensivo, laddove necessario, della valutazione di incidenza ambientale (VInCA) ex articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre n. 357 del 1997, e successive modifiche e integrazioni, sia rilasciato all'interno di un

provvedimento unico (PAUR) che include anche i titoli abilitativi riportati al comma 2. A tal fine, il proponente presenta all'ufficio competente un'apposita istanza corredata dell'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche e integrazioni, unitamente alla documentazione e agli elaborati progettuali, previsti dalle normative di settore, per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio, da parte degli enti competenti, anche dei titoli ambientali indicati nel comma 2.

- 2) Il secondo comma indica i titoli abilitativi ricompresi nel provvedimento unico di cui al comma 1, da richiedere a cura del proponente e di seguito elencati:
  - a) autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III bis della parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche e integrazioni;
  - b) autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui all'articolo 104 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche e integrazioni;
  - c) autorizzazione riguardante la disciplina dell'immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche e integrazioni;
  - d) autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
  - e) autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  - f) nulla osta di fattibilità di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.

L'elenco esclude l'autorizzazione antisismica di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, prevista all'articolo 27 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche e integrazioni, in quanto la Sardegna è ricompresa nelle zone di tipo 4 a bassa sismicità.

- 3) Il terzo comma prevede che all'elenco dei titoli abilitativi di cui al comma 2, possano essere apportate modifiche con deliberazione della Giunta regionale.
- 4) Il quarto comma stabilisce che nel caso di cui al comma 2, lettera a), lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali debbono contenere anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 29 ter e il provvedimento finale contiene le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 29 -sexies e 29 septies del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche e integrazioni.
- 5) Il quinto comma prescrive le modalità ed i termini entro i quali, dalla data di presentazione dell'istanza a cura del proponente, l'ufficio competente svolge le verifiche documentali e cura l'informativa in merito alla pubblicazione della documentazione nel sito web della Regione autonoma della Sardegna, garantendo la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali e commerciali indicate dal proponente. Il comma richiama anche l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche e integrazioni nel caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato.
- 6) Il sesto comma indica il termine entro il quale l'ufficio competente e le amministrazioni e gli enti di cui al comma 5, per i profili di rispettiva competenza, devono verificare l'adeguatezza e la completezza della documentazione e il termine perentorio entro il quale il proponente deve produrre le integrazioni, se richieste.
- 7) Il settimo comma stabilisce, per l'avviso citato al comma 1, i termini e le modalità per la pubblicità, spettanti all'ufficio competente, nel sito web della Regione autonoma della Sardegna e, a cura delle amministrazioni comunali territorialmente interessate, nei propri albi pretori informatici. Unitamente alle predette forme di pubblicità, a maggior garanzia e rispetto della trasparenza e certezza dell'azione amministrativa, l'ufficio regionale competente deve, altresì, provvedere, in modalità telematica, con le comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche e integrazioni. Infine, viene indicato in trenta giorni il termine per il pubblico interessato a presentare osservazioni, concernenti la valuta-

- zione di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale.
- 8) L'ottavo comma indica i termini per la presentazione di eventuali integrazioni da parte del proponente in base alle richieste dell'Ufficio competente, stabilendo la possibilità di concedere per una sola volta, su richiesta del proponente e per un termine massimo di centottanta giorni, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa, scaduti i quali sussiste l'obbligo di archiviazione dell'istanza. Sono stabiliti, altresì, i termini e le modalità per la pubblicazione di un nuovo avviso al pubblico in caso di modifiche o integrazioni sostanziali e rilevanti per l'ulteriore consultazione da parte del pubblico, con i termini di cui al comma 7 ridotti della metà. Anche in questa ipotesi, l'ufficio competente deve provvedere, sempre in modalità telematica, con le comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990, e successive modifiche e integrazioni.
  - 9) Il nono comma riporta i termini e le modalità per la convocazione, da parte dell'ufficio competente, di una conferenza di servizi (ex articolo 14 ter della legge n. 241 del 1990, e successive modifiche e integrazioni) alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale. Entro 90 giorni decorrenti dalla data di convocazione, debbono concludersi i lavori della predetta conferenza che può decidere il rilascio dei titoli di cui al comma 2 sulla base di un esito positivo della VIA. Pertanto, il comma stabilisce che la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi rechi, in caso di esito favorevole dell'istruttoria sulla VIA, comprensiva, se necessaria, della VIncA, anche l'indicazione espressa dei titoli abilitativi ambientali di cui al comma 2, rilasciati dalle amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. La predetta determinazione è adottata con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.
  - 10) Il decimo comma stabilisce che la Giunta regionale, nell'esercizio della propria discrezionalità politica e amministrativa, delibera in ordine alla compatibilità ambientale, e, se positiva, adotta, contestualmente, la predetta determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi e rilascia il provvedimento autorizzatorio unico ambientale regionale. La deliberazione di Giunta regionale, che costituisce il provvedimento unico regionale in materia ambientale, reca l'indicazione espressa del provvedimento di VIA, comprensivo della VIncA se necessaria, ed elenca, altresì, i titoli abilitativi ambientali, rilasciati dalle amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza.
  - 11) L'undicesimo comma precisa che le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale di cui al precedente comma 2, lettera a), e contenute nel provvedimento unico, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29 octies, 29 decies e 29- quattuordecies, così come le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi in materia ambientale, di cui al comma 2, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

L'articolo 2 riguarda specificamente gli "Indirizzi operativi" che devono essere stabiliti a valle dell'approvazione della presente proposta di legge. L'articolo stabilisce che, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, adotti, con propria deliberazione, i necessari conseguenti indirizzi operativi.

L'articolo 3, recante la disciplina del "Regime transitorio", stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli precedenti non si applicano ai procedimenti di VIA già avviati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge. Tuttavia, entro 15 giorni dalla predetta data, il proponente può presentare apposita istanza all'Ufficio competente per l'applicazione al procedimento in corso della disciplina sul Provvedimento unico regionale in materia ambientale. In tal caso l'Ufficio competente indica le eventuali integrazioni documentali ritenute necessarie per la prosecuzione dell'iter.

L'articolo 4, recante il titolo "Norma finanziaria", esplicita che dall'attuazione delle disposizioni della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale e che si provve-

de alla loro attuazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo le norme vigenti.

L'articolo 5, infine, stabilisce che la legge, oggetto della presente proposta, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

RELAZIONE DELLA QUARTA COMMISSIONE GOVERNO DEL TERRITORIO, PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA, EDILIZIA, TUTELA DELL'AMBIENTE, PARCHI E RISERVE NATURALI, DIFESA DEL SUOLO E DELLE COSTE, PIANIFICAZIONE PER LA GESTIONE E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, RISORSE IDRICHE, POLITICHE ABITATIVE, LAVORI PUBBLICI, PORTI E AEROPORTI CIVILI, MOBILITÀ E TRASPORTI

composta dai Consiglieri

TALANAS, Presidente - LI GIOI, Vice presidente e relatore di minoranza - SALARIS, Segretario - PISCEDDA, Segretario - CAREDDA - ENNAS, relatore di maggioranza - MULA - MURA - OPPI - ORRÙ - PIU - USAI - DERIU, Osservatore

*Relazione di maggioranza*

*On. Ennas*

*pervenuta 1° febbraio 2021*

Grazie Presidente,

Onorevoli Colleghe e Colleghi, Presidente e Assessori della Giunta

Il presente disegno di legge ha lo scopo di disciplinare il provvedimento unico regionale in materia ambientale (PAUR) di cui all'articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni

L'attuale quadro normativo è caratterizzato da una forte criticità legata alla molteplicità delle tipologie di autorizzazione ambientale che le imprese sono tenute ad acquisire. Se da un lato il proliferare delle norme è figlio dall'esigenza di salvaguardare l'ambiente, dall'altro la complessa normativa in materia rappresenta un serio ostacolo di ordine burocratico allo svolgimento dell'attività economica, in particolare per le Piccole medie imprese.

Questo nuovo strumento normativo consente un riallineamento della normativa regionale con le disposizioni dell'articolo 27 bis del decreto legislativo n. 152/2006 e una razionalizzazione del processo amministrativo autorizzativo in materia ambientale, dando la possibilità al proponente di richiedere al competente Ufficio regionale che il provvedimento di Valutazione di impatto ambientale, comprensivo della Valutazione di incidenza ambientale qualora necessaria, sia rilasciato all'interno del PAUR, il quale ricomprende anche i titoli abilitativi ambientali rilasciati dalle amministrazioni coinvolte nel procedimento. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, approverà gli indirizzi operativi che conterranno le direttive e disposizioni per l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative della Regione in materia di VIA, accorpando e aggiornando di fatto in un unico atto le disposizioni contenute in diverse deliberazioni regionali.

Il disegno di legge formulato tiene conto:

- del sistema di competenze delineato con la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, che all'articolo 14 individua quelle in capo all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente;
- dell'articolo 48 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, che al comma 1 attribuisce alla Regione tutte le funzioni amministrative in materia di valutazione di impatto ambientale non ritenute di rilievo nazionale;
- dell'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, concernente "Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA";
- della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24, che all'articolo 13 recante "Azioni ed obiettivi della semplificazione amministrativa", indica, tra gli obiettivi da conseguire, la riduzione delle fasi

- procedimentali non necessarie e la riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;
- della giurisprudenza in materia, e in particolare della sentenza della Corte costituzionale n. 81 del 2013 in cui si afferma la legittimità dell'articolo 48, comma 3, della legge della Regione autonoma Sardegna n. 9 del 2006, con la quale è stato attribuito alla Giunta regionale il potere di decidere sulla valutazione di impatto ambientale.

Il PAUR risponde da un lato all'esigenza di semplificazione tramite l'accorpamento della fase decisionale all'interno di una unica conferenza di servizi decisoria e dall'altro lato all'esigenza di certezza dei tempi procedimentali tramite l'individuazione di termini determinati, riducendo di circa la metà la tempistica delle autorizzazioni.

Quella della semplificazione è una necessità che si sta manifestando a tutti i livelli amministrativi. La recente legge nazionale n.120 dell'11 settembre 2020, di conversione del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, ha introdotto importanti norme circa le tempistiche previste per le verifiche preliminari e i termini per la conclusione della Conferenza dei servizi arrivando anche a prevedere la creazione di procedure speciali accelerate (fast-track) dedicate all'espletamento delle procedure di VIA delle opere ricomprese nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC).

Ridurre i tempi dei procedimenti è evidentemente una necessità. Questo non si deve confondere né con una riduzione delle garanzie richieste alle imprese in termini ambientali né tantomeno con una riduzione dei controlli sulle imprese stesse che sono e restano uno strumento fondamentale nella verifica del rispetto della normativa ambientale. Di fatto lo scopo dell'autorizzazione unica ambientale è semplificare gli adempimenti amministrativi delle imprese attraverso un procedimento improntato sul principio di proporzionalità in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nel rispetto dell'esigenza di tutela degli interessi pubblici.

Il procedimento del PAUR si articola in due fasi: la prima riguarda l'istruttoria tecnica condotta dagli uffici preposti mentre la seconda consiste in una delibera della Giunta regionale contenente l'autorizzazione finale. La Giunta regionale delibera in ordine alla compatibilità ambientale e, se positiva, rilascia il provvedimento autorizzativo unico regionale, elencando i titoli abilitativi in esso ricompresi. La durata del PAUR è quella stabilita nel provvedimento stesso ed è funzione della durata dei provvedimenti autorizzativo richiesti dal proponente.

Dotarsi di una legge sul PAUR assume oggi particolare rilevanza, in funzione delle sfide del futuro, in particolare quelle del Recovery Fund e del Just Transition Fund, e dei grandi progetti che questa Giunta regionale e la sua maggioranza stanno portando avanti anche rispetto ad importanti piani di rilancio di grandi imprese strategiche. Sono certo che questa Assemblea si esprimerà all'unanimità rispetto ad un provvedimento innovativo e importante, che recepisce la più avanzata normativa europea e nazionale in materia ambientale.

\*\*\*\*\*

*Relazione di minoranza**On. Li Gioi**pervenuta 28 gennaio 2021*

Il recepimento della normativa nazionale in una materia di così grande rilevanza, con ricadute fondamentali sulla realizzazione di opere di importanza strategica è un atto dovuto. Il ritardo nell'attuazione di quanto previsto nel decreto legislativo n. 104 del 2017, che fa riferimento alla direttiva 52/2014 dell'Unione europea, ha comportato pesanti danni economici e strutturali per la nostra isola, con interventi essenziali rimasti al palo e conseguente mancata spendita di ingenti risorse utili a ridare ossigeno all'economia regionale.

Il disegno di legge n. 238 risponde solo in parte a queste esigenze e, nella sua struttura organica relativa al contingentamento del procedimento di valutazione di impatto ambientale, non presenta elementi di criticità.

L'articolato nella sua quasi totalità si dipana in un decurtamento dei tempi delle varie fasi che sfociano nel rilascio del provvedimento autorizzatorio unico ambientale regionale.

Tutto perfetto. Anzi no. Tutto surrettizio. Il perché è presto detto. La Giunta regionale sarda, come riportato nella relazione a questo disegno di legge, ha infatti già recepito la direttiva 52/2014 dell'Unione europea con la deliberazione n. 45/24 del 27 settembre 2017 provvedendo con la successiva deliberazione 53/14 del 28 novembre 2017 a sancire che l'Autorità competente al rilascio del cosiddetto provvedimento autorizzatorio unico regionale, da individuarsi nell'ambito della struttura regionale, diviene l'unico interlocutore del proponente.

Perché allora, anziché dare attuazione alle citate deliberazioni, confezionare questo superfluo atto legislativo?

La soluzione di una annosa e sanguinosa vertenza industriale del Sud Sardegna è certamente una ragione plausibile per ritornare su un argomento stranamente dimenticato in questi due anni di legislatura.

Ma ciò che balza all'occhio, ad un'attenta lettura del testo proposto, è quanto affermato dal comma 10 dell'articolo 1. "La Giunta regionale, nell'esercizio della propria discrezionalità politica e amministrativa, delibera in ordine alla compatibilità ambientale e, se positiva, adotta, contestualmente, la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 9 e rilascia il provvedimento autorizzatorio unico regionale".

Inserire la discrezionalità politica della Giunta regionale in legge, come discriminante decisiva per il riconoscimento della compatibilità ambientale è un fatto che a noi pare oltremodo grave costituendo inoltre un precedente molto pericoloso. E non è certo un caso che si caratterizzi per la sua unicità nel panorama normativo della materia nell'intero territorio nazionale. Quasi tutte le regioni, infatti, fanno derivare il rilascio del PAUR da un decreto del dirigente competente. Soltanto la legge regionale n. 4 del 2018 dell'Emilia Romagna prevede invece che il PAUR sia adottato con atto di Giunta regionale, che, tuttavia, deve obbligatoriamente recepire la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi. Nessun esercizio della propria discrezionalità politica quindi, ma la semplice e naturale presa d'atto dell'esito di un'istruttoria amministrativa. Perché di un atto amministrativo si tratta. Non di un atto politico.

Il vostro disegno di legge va ben oltre. Mentre al comma 9 dell'articolo 1 replica quanto previsto dalla legge emiliano-romagnola, nel successivo comma arriva a canonizzare l'assoluta discreziona-

lità politica della Giunta regionale in merito alla compatibilità ambientale degli interventi. Il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico ambientale regionale, infatti, è subordinato al parere positivo di compatibilità ambientale rilasciato dalla Giunta regionale con discrezionalità politica.

L'inserimento di questa discrezionalità politica ci fa sorgere più di un legittimo dubbio. Anche alla luce delle vicissitudini recenti e future concernenti il piano di mitigazione del rischio idrogeologico della città di Olbia.

Il nostro giudizio sul disegno di legge in esame non può prescindere da questa palese dissonanza. In definitiva la richiesta della minoranza è che quest'Aula elimini tale dissonanza restituendo alla procedura la sua natura prettamente amministrativa.

\*\*\*\*\*

**TESTO DEL PROPONENTE****TESTO DELLA COMMISSIONE**

## Art. 1

## Art. 1

Disciplina del provvedimento unico regionale  
in materia ambientale

Disciplina del provvedimento unico regionale  
in materia ambientale

1. Nel caso di procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale, il relativo provvedimento, comprensivo, laddove necessario, della valutazione di incidenza ambientale (VIncA) di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche e integrazioni è rilasciato all'interno di un provvedimento unico (PAUR) che include anche i titoli abilitativi riportati al comma 2. A tal fine, il proponente presenta all'ufficio competente un'apposita istanza corredata dell'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche e integrazioni, unitamente alla documentazione e agli elaborati progettuali, previsti dalle normative di settore, per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio, da parte degli enti competenti, anche dei titoli ambientali indicati nel comma 2.

(identico)

2. Il provvedimento unico di cui al comma 1 comprende il rilascio anche dei seguenti titoli, laddove necessari, preventivamente richiesti dal proponente, attraverso specifica indicazione nell'istanza e nell'avviso al pubblico:

- a) autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III bis della parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche e integrazioni;
- b) autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui all'articolo 104 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche e integrazioni;
- c) autorizzazione riguardante la disciplina dell'immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa

- in mare di cavi e condotte di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- d) autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche e integrazioni;
  - e) autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), e successive modifiche e integrazioni, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), e successive modifiche e integrazioni;
  - f) nullasta di fattibilità di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose).

3. Eventuali variazioni all'elenco dei titoli abilitativi di cui al comma 2 possono essere apportate con deliberazione della Giunta regionale.

4. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali comprendono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 29 ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche e integrazioni e il provvedimento finale contiene le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 29 sexies e 29 septies del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche e integrazioni.

5. Entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza l'ufficio competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto e l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche e integrazioni e comunica per via telematica a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti in materia ambientale, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito web istituzionale della Regione. La pub-

blicazione della documentazione deve garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Nell'istanza il proponente inserisce, a tal fine, specifica liberatoria in merito alla pubblicazione della documentazione fornita all'ufficio competente. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato si applicano le disposizioni dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche e integrazioni.

6. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web istituzionale di cui al comma 5, l'Ufficio competente e le amministrazioni e gli enti previsti al comma 5, per i profili di rispettiva competenza, verificano l'adeguatezza e la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni.

7. Successivamente alla verifica della completezza documentale, oppure in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l'ufficio competente pubblica l'avviso di cui al comma 1, del quale è data la necessaria e immediata informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Unitamente a tale forma di pubblicità l'ufficio competente è tenuto a procedere, contestualmente e con modalità telematica, con le comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e integrazioni. Dalla data della pubblicazione di tale documentazione, che coincide con l'invio telematico di cui al secondo periodo, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e, se necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale.

8. Entro i successivi trenta giorni l'ufficio competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a trenta giorni.

Su richiesta motivata del proponente, l'ufficio competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Se entro il termine stabilito il proponente non deposita la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'ufficio competente di procedere all'archiviazione. L'ufficio competente, se motivatamente ritiene che le modifiche o le integrazioni sono sostanziali e rilevanti per il pubblico dispone, entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi quindici giorni, un nuovo avviso al pubblico predisposto in conformità al comma 1, da pubblicare a cura del medesimo ufficio competente nel sito web istituzionale della Regione e di cui è data, comunque, informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. L'ufficio competente, anche in questa ipotesi, è tenuto a procedere, contestualmente e con modalità telematica, con le comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990, e successive modifiche e integrazioni. In relazione alle modifiche o integrazioni apportate al progetto e alla documentazione, i termini previsti dal comma 7 per l'ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti alla metà.

9. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di conclusione della consultazione oppure dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'ufficio competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dal proponente. La decisione di rilasciare i titoli di cui al comma 2 è assunta sulla base dell'esito positivo della istruttoria relativa al procedimento di VIA. La conferenza di servizi si svolge secondo le modalità di cui all'articolo 14 ter della legge n. 241 del 1990, e successive modifiche e integrazioni. Il termine di conclusione dei lavori della conferenza di servizi è di novanta giorni decorrenti dalla data di convocazione della stessa. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, contenente l'esito dell'istruttoria sulla VIA comprensiva della VIn-

cA se necessaria, reca, se favorevole, anche l'indicazione espressa dei titoli abilitativi di cui al comma 2 rilasciati dalle amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. Tale determinazione è adottata con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente.

10. La Giunta regionale, nell'esercizio della propria discrezionalità politica e amministrativa, delibera in ordine alla compatibilità ambientale, e, se positiva, adotta, contestualmente, la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 9 e rilascia il provvedimento autorizzatorio unico ambientale regionale. La deliberazione della Giunta regionale, che costituisce il provvedimento unico regionale in materia ambientale, reca l'indicazione espressa del provvedimento di VIA, comprensivo della VInCA se necessaria, ed elenca, altresì, i titoli abilitativi ambientali rilasciati dalle amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza.

11. Le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale di cui al comma 2, lettera a), e contenute nel provvedimento unico, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29 octies, 29 decies e 29 quattordecies del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche e integrazioni. Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi in materia ambientale di cui al comma 2, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

#### Art. 2

##### Indirizzi operativi

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, adotta, con propria deliberazione, i conseguenti indirizzi operativi.

#### Art. 2

##### Indirizzi operativi

(identico)

## Art. 3

## Regime transitorio

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano ai procedimenti di VIA già avviati in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro quindici giorni dalla medesima data, il proponente può presentare apposita istanza all'ufficio competente per l'applicazione al procedimento in corso della disciplina sul provvedimento unico regionale in materia ambientale. In tal caso l'ufficio competente indica le eventuali integrazioni documentali ritenute necessarie per la prosecuzione dell'iter.

## Art. 3

## Regime transitorio

(identico)

## Art. 4

## Norma finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale e alla loro attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo le norme vigenti.

## Art. 4

## Norma finanziaria

(identico)

## Art. 5

## Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

## Art. 5

## Entrata in vigore

(identico)